II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1975

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/847 — SABA)

(I testi in lingua tedesca, francese e olandese sono i soli facenti fede)

(76/159/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli da 2 a 8,

viste le notifiche presentate dalla società Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt August Schwer und Söhne GmbH (SABA), Villingen-Schwenningen

— il 19 dicembre 1962, delle condizioni di vendita SABA per il mercato interno (edizione maggio 1962, attualmente nella loro versione del maggio 1972),

— il 12 febbraio 1963, degli accordi di concessione in esclusiva, conclusi
nel 1936 con la ditta A. Loschetter & Fils, Lussemburgo,
nel 1939 con la ditta Ets. Fr. Drion, Bruxelles,
nel 1961 con la ditta SABA Nederland NV, De Bilt,
(attualmente, accordo-tipo di concessione in esclusiva SABA 1966/67),

— il 20 giugno 1969, degli impegni scritti riguardanti i prezzi di vendita imposti e la distribuzione imposta dei grossisti SABA e dei dettaglianti specializzati SABA (edizione 1965, attualmente, impegni scritti di distribuzione imposta dei grossisti SABA e dei dettaglianti specializzati SABA del 1° luglio 1974),

— il 31 luglio 1972, degli impegni scritti dei grossisti SABA e dei dettaglianti specializzati SABA per la CEE (edizione 1972, attualmente nella versione del 1° luglio 1974),

— il 22 luglio 1974, del contratto tipo di cooperazione SABA (edizione 2 gennaio 1974),

vista la notifica presentata, il 28 gennaio 1963, dalla ditta Ets. Fr Drion, Bruxelles, dell'accordo di concessione in esclusiva stipulato nel 1939 con SABA,

vista la domanda presentata, il 7 novembre 1973, dall'impresa Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG, Düsseldorf, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 b), del regolamento n. 17,

sentite le imprese interessate a norma del combinato disposto dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e del regolamento n. 99/63/CEE [2],

sentita l'impresa Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG, Düsseldorf, in conformità del combinato disposto del regolamento n. 17, articolo 19, paragrafo 2, secondo periodo, e del regolamento n. 99/63/CEE,

vista la pubblicazione del contenuto essenziale delle notifiche, fatta ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 116 del 7 novembre 1972,

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

[2] GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

visti i pareri espressi il 7 marzo 1973 e il 29 novembre 1974 a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17 dal comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

I. I fatti

Considerando che i fatti sono i seguenti :

1. La società Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt August Schwer und Söhne GmbH (SABA), la quale produce soprattutto apparecchi radio, televisori e magnetofoni, vende i suoi prodotti all'interno della Comunità esclusivamente tramite rivenditori specializzati. Nella Repubblica federale di Germania e a Berlino Ovest gli apparecchi SABA vengono venduti tramite grossisti specializzati e dettaglianti specializzati ; allo stadio del commercio all'ingrosso, operano inoltre nove rappresentanti generali SABA, giuridicamente ed economicamente indipendenti, e quattro filiali di vendita proprie delle SABA. In Danimarca, nei paesi del Benelux, in Francia, in Italia e nel Regno Unito lo smercio degli apparecchi SABA è affidato a concessionari esclusivi ed a dettaglianti specializzati. I concessionari esclusivi designati per la Francia, l'Italia e il Regno Unito sono filiali della SABA. SABA detiene una partecipazione minoritaria nella SABA Nederland NV, sua concessionaria in esclusiva per i Paesi Bassi.

2. Le quote sociali di SABA appartengono per il 97,5 % al gruppo americano General Telephone & Electronic Corporation, New-York. Questo gruppo possiede nella Comunità altre filiali. Nessuna di queste filiali fabbrica prodotti elettronici per uso non professionale.

La posizione di SABA sul mercato della CEE è relativamente debole. Nella Repubblica federale di Germania le quote di mercato detenute da SABA, a seconda dei prodotti, si collocano fra l'1,8 % e l'11,9 % ; negli altri paesi della CEE le sue quote di mercato sono generalmente inferiori all'1 %.

3. Per promuovere la vendita dei propri prodotti nel mercato comune, SABA ha istituito un sistema uniforme di distribuzione in tutto il territorio della Comunità. Le caratteristiche essenziali di questo sistema sono, da un lato, la cooperazione fra SABA e i suoi grossisti e concessionari esclusivi, dall'altro la limitazione del numero dei rivenditori di prodotti SABA e la determinazione dei circuiti di distribuzione da parte del produttore.

In stretta collaborazione con i suoi grossisti e concessionari esclusivi, SABA si adopera per pianificare, con la maggior esattezza possibile, la produzione e la vendita di una gamma di apparecchi rispondente ai desideri dei consumatori. A questo scopo hanno periodicamente luogo delle consultazioni sulla programmazione della produzione, nell'ambito delle quali i grossisti SABA esercitano un notevole influsso per il tramite del loro comitato consultivo. In base ai fabbisogni segnalati da questi commercianti, SABA elabora proposte di fornitura che si concretano, in seguito ad ulteriori trattative con i singoli commercianti, nella stipulazione di contratti semestrali di fornitura nei quali sono fissati i tipi, i quantitativi e le forniture parziali da effettuare mensilmente.

La vendita dei prodotti SABA nei singoli stadi distributivi è riservata ad un ristretto numero di commercianti selezionati. La selezione viene fatta dal produttore in base a criteri generali qualitativi (qualificazione tecnica) e criteri specifici (disponibilità dell'interessato a fornire particolari prestazioni per la promozione delle vendite e della distribuzione). Ai distributori riconosciuti è fatto divieto di fornire i prodotti di cui al contratto a commercianti non riconosciuti.

4. La base giuridica del sistema di distribuzione è costituita dai contratti tipo che il produttore stipula con i rivenditori da lui selezionati ai singoli stadi distributivi, ossia con i grossisti SABA, i concessionari esclusivi e i dettaglianti specializzati SABA.

Benché le clausole che si riferiscono alla specifica funzione dei diversi rivenditori divergano quanto al loro contenuto, esse si integrano tuttavia in modo da formare un sistema uniforme. Alcune di esse d'altronde sono testualmente identiche e sono valide per tutti i « distributori SABA » e per tutti gli stadi della distribuzione.

5. I grossisti operanti nella Repubblica federale di Germania e a Berlino Ovest sottoscrivono « l'impegno scritto dei grossisti SABA per la CEE » e l'accordo tipo di cooperazione. « L'impegno scritto dei grossisti SABA per la CEE » contiene essenzialmente delle disposizioni relative ai circuiti di distribuzione che devono essere rispettate per la vendita dei prodotti SABA all'interno della Comunità (« distribuzione imposta nella CEE »).

L'accordo tipo di cooperazione disciplina i dettagli della cooperazione fra il produttore e i grossisti SABA (vedi punto 14).

6. I rapporti giuridici fra SABA e i suoi concessionari esclusivi nei singoli Stati membri della Comunità, ove non si tratti di società affiliate di SABA, sono disciplinati dall'accordo tipo di concessione esclusiva, che è completato dall'« impegno scritto dei grossisti SABA per la CEE ».

7. Tutti i dettaglianti specializzati SABA all'interno del mercato comune sottoscrivono « l'impegno scritto dei dettaglianti specializzati SABA per la CEE », che fissa i requisiti necessari per essere ammessi come dettaglianti di prodotti SABA, stabilisce i circuiti distributivi da rispettare in caso di rivendita all'interno della Comunità (« distribuzione imposta nella CEE ») e prescrive gli obblighi di distribuzione e di promozione delle vendite dei dettaglianti.

8. I grossisti SABA e i dettaglianti specializzati SABA operanti nella Repubblica federale di Germania sono inoltre tenuti a sottoscrivere l'impegno di « distribuzione imposta dei grossisti SABA » e di « distribuzione imposta dei dettaglianti specializzati SABA ». Le disposizioni contenute in questi impegni scritti coincidono in gran parte con quelle previste negli impegni scritti per la CEE. L'impegno scritto di « distribuzione imposta dei grossisti SABA » delimita inoltre le funzioni e i settori di attività rispettivi dei grossisti SABA tedeschi e dei dettaglianti specializzati SABA tedeschi. Esclusivamente per il territorio della Repubblica federale di Germania e di Berlino Ovest vigono inoltre le « condizioni di vendita per il mercato interno ». Esse consistono in disposizioni, valide per tutto il complesso dei rapporti commerciali con SABA, in tema di estensione dell'obbligo di fornitura, offerte, calcolo dei prezzi, assicurazione, passaggio dei rischi, condizioni di pagamento, reclami, diritto del committente di rinunciare alla propria ordinazione, esclusione di altri ricorsi per il risarcimento dei danni, riserva di proprietà, luogo di adempimento e osservanza delle condizioni di fornitura.

9. Per l'ammissione dei grossisti SABA valgono i seguenti criteri :

SABA ha dichiarato alla Commissione di essere in linea di massima disposta a rifornire nella Repubblica federale di Germania e a Berlino Ovest tutti i grossisti che :

a) esercitino un commercio specializzato, ossia realizzino oltre il 50 % del loro fatturato mediante la vendita di apparecchi radio, televisori, registratori o di altri articoli elettrici, oppure

 abbiano un reparto speciale per la vendita all'ingrosso di apparecchi radio, televisori e registratori, il cui fatturato sia equiparabile a quello di un grossista specializzato nella vendita di articoli dell'elettronica ad uso non professionale ;

b) partecipino alla creazione e al potenziamento della rete di distribuzione SABA ;

c) partecipino al sistema di assistenza alla clientela SABA e siano in grado di provvedere in particolare all'assistenza tecnica ed alla consulenza mediante personale specializzato ;

d) sottoscrivano il contratto di cooperazione SABA (vedi punto 14) ;

e) firmino gli impegni scritti SABA e rispettino la distribuzione imposta prevista in tali impegni (vedi punti 11, 12, 15 e 18).

10. Nella Comunità possono essere ammessi in qualità di dettaglianti specializzati SABA tutti i dettaglianti che

a) esercitino un commercio specializzato, ossia realizzino oltre il 50 % del loro fatturato mediante la vendita di apparecchi radio, televisori e registratori o altri articoli elettrici, oppure abbiano un reparto speciale per la vendita di apparecchi radio, televisori e registratori ;

b) dispongano di un adeguato punto di vendita per la promozione ed esposizione dei prodotti SABA ;

c) siano disposti a tenere la gamma più completa possibile di apparecchi SABA, a realizzare un adeguato fatturato in prodotti SABA, a tenere scorte di apparecchi SABA proporzionate al fatturato nonché ad esporre opportunamente gli apparecchi SABA ; SABA considera « adeguato » il fatturato che l'impresa interessata può normalmente realizzare tenuto conto della sua dimensione, della sua importanza locale e delle sue possibilità di smercio, e che corrisponde all'incirca alla quota di mercato di SABA nella regione di cui trattasi ;

d) siano disposti, qualora si riforniscano direttamente presso SABA, a stipulare con SABA un contratto di fornitura per l'intera gamma di apparecchi corrispondentemente alle dimensioni dell'impresa e all'importanza locale del dettagliante ;

e) dispongano di personale qualificato idoneo a consigliare il consumatore finale e a rifornirlo con competenza ;

f) provvedano all'assistenza tecnica alla clientela e forniscano ai consumatori finali le prestazioni previste dal « certificato di garanzia SABA » ;

g) abbiano firmato « l'impegno scritto dei dettaglianti specializzati SABA per la CEE » (vedi punti 11, 12, 16 e 18).

(Punto 3 dell'« impegno scritto dei grossisti SABA per la CEE » ; punto 3, comma 3, dell'accordo tipo di concessione esclusiva ; punto 2 dell' « impegno scritto dei dettaglianti specializzati SABA per la CEE » ; punto 2 dell'« impegno scritto di distribuzione imposta dei grossisti SABA » ; punto 2.1 e punto 2.5 dell'« impegno scritto di distribuzione imposta dei dettaglianti specializzati SABA »).

11. Per tutti i « distributori SABA » operanti nella Comunità e a tutti i livelli distributivi vale la « distribuzione imposta nella CEE » prescritta dal produttore. I grossisti tedeschi SABA, i concessionari esclusivi SABA e i dettaglianti specializzati SABA sono tenuti :

a) a rivendere i prodotti SABA all'interno del mercato comune soltanto ad altri « distributori SABA » (punto 1 dell' « impegno scritto dei grossisti SABA per la CEE » ; articolo 3, paragrafo 5, dell'accordo tipo di concessione esclusiva ; punto 1 dell' « impegno scritto di distribuzione imposta dei grossisti SABA » ; punto 2 dell' « impegno scritto dei dettaglianti specializzati SABA per la CEE » e punto 2.2 dell' « impegno scritto di distribuzione imposta dei dettaglianti specializzati SABA ») ;

b) a verificare, prima di qualsiasi fornitura ad un rivenditore, controllando personalmente a tale scopo l'« impegno scritto per la CEE » sottoscritto dal distributore SABA e dalla SABA stessa, nonché l'elenco generale dei « distributori SABA », se questi è stato effettivamente nominato distributore SABA, essendo tale nomina fatta da SABA (punto 3 dell'« impegno scritto dei grossisti SABA per la CEE » ; articolo 3, paragrafo 5, dell'accordo tipo di concessione esclusiva ; punto 1 dell'« impegno scritto di distribuzione imposta dei grossisti SABA » ; punto 2 dell'« impegno scritto dei dettaglianti specializzati SABA per la CEE » e punto 2.2 dell'« impegno scritto di distribuzione imposta dei dettaglianti specializzati SABA ») ;

c) ad iscrivere, in apposito registro numerato secondo un ordine progressivo, la data della vendita ed il nominativo del singolo acquirente di ogni apparecchio SABA ; SABA può ispezionare il registro e/o esigere le necessarie informazioni soltanto quando abbia fondato motivo di sospettare che il distributore e il suo acquirente abbiano violato gli impegni contrattuali, ossia in caso di fornitura ad un commerciante che non abbia la qualifica di « distributore SABA » (punto 4 dell'« impegno scritto dei grossisti SABA per la CEE » ; articolo 3, paragrafo 5, dell'accordo tipo di concessione esclusiva ; punto 4.1 dell'« impegno scritto di distribuzione imposta dei grossisti SABA » ; punto 4 dell'« impegno scritto per la CEE dei dettaglianti specializzati SABA » ; punto 2.2 dell'« impegno scritto di distribuzione imposta dei dettaglianti SABA ») ;

d) a non esportare i prodotti SABA in paesi non appartenenti alla CEE e a non importarli da tali paesi (punto 2 dell'« impegno scritto dei grossisti SABA per la CEE » ; articolo 3, paragrafo 5, dell'accordo tipo di concessione esclusiva ; punto 1 dell'« impegno scritto di distribuzione imposta dei grossisti SABA » ; punto 5 dell'« impegno scritto dei dettaglianti specializzati SABA per la CEE » e punto 3 dell'« impegno scritto di distribuzione imposta dei dettaglianti specializzati SABA »).

SABA si è tuttavia impegnata con la Commissione a sopprimere tali divieti non appena saranno aboliti i dazi doganali sui prodotti contrattuali negli scambi fra la Comunità e un paese membro dell'EFTA, ossia a partire dal 1° luglio 1977.

12. In caso di violazione dell'« impegno scritto di distribuzione imposta per la CEE », la SABA può annullare il contratto di fornitura in corso e escludere il rivenditore in questione da qualsiasi ulteriore fornitura (punto 10.4 del contratto di cooperazione ; articolo 10, paragrafo 3 c) e articolo 3 del controllo tipo di concessione esclusiva ; punto 8, paragrafo 2, dell'« impegno scritto dei dettaglianti specializzati SABA per la CEE » ; punto 7, paragrafo 1, lettera a), dell'« impegno scritto di distribuzione imposta dei grossisti SABA » ; punto 4, paragrafo 1, lettera a), dell'« impegno scritto di distribuzione dei dettaglianti specializzati SABA »).

13. I concessionari esclusivi per il Belgio, la Danimarca, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi, ai quali SABA concede il diritto esclusivo di vendere i suoi prodotti nei territori loro assegnati, sono tenuti, fra l'altro, in base all'accordo tipo di concessione esclusiva :

a) a non fabbricare o commercializzare, durante la validità del contratto, prodotti che siano in concorrenza con i prodotti contrattuali (articolo 4, lettera g)) ;

b) a non fare pubblicità, istituire succursali o gestire depositi di forniture fuori del rispettivo territorio contrattuale (articolo 3, paragrafo 4) ;

c) a ordinare in anticipo tutto il proprio fabbisogno di prodotti contrattuali per la stagione successiva e a ritirare integralmente i quantitativi ordinati, secondo un piano di forniture parziali mensili, stabilito per ogni singolo caso (articolo 4, lettera a)) ;

d) a realizzare, ogni anno, un fatturato minimo con prodotti SABA ; qualora non venga raggiunto il fatturato minimo concordato, SABA può denunciare il contratto senza preavviso (articolo 10, lettera h)) ;

e) a promuovere a proprie spese la pubblicità dei prodotti contrattuali nel territorio assegnato (articolo 4, lettera c)) ;

f) a gestire un efficiente servizio di assistenza alla clientela e un'officina per le riparazioni, a soddisfare a proprie spese le richieste fatte in base alla garanzia dai clienti ed a eseguire opportunamente per tutti i prodotti contrattuali le prestazioni previste dal servizio di assistenza ai clienti ; quest'obbligo sussiste per un anno dopo la scadenza del contratto (articolo 4, lettera d)) ;

g) a comunicare a SABA su sua richiesta tutte le spese che sostengono nella propria zona contrattuale, come dazi, imposte e ogni altra spesa e onere legale, il proprio margine lordo di guadagno e lo sconto praticato ai propri clienti (articolo 4, lettera i)) ;

h) a fornire ai delegati di SABA nella zona contrattuale ogni informazione richiesta (articolo 4, lettera k)).

14. I grossisti tedeschi SABA sono tenuti, in base all'accordo di cooperazione, a concludere con SABA contratti di fornitura per il semestre successivo e a ritirare, entro i termini concordati, i quantitativi ordinati. Il contratto di fornitura si basa su una proposta di fornitura elaborata da SABA. Nell'elaborare la propria proposta di fornitura SABA parte dal presupposto che il grossista è tenuto a realizzare un congruo fatturato di prodotti SABA. SABA considera « congruo » il fatturato che l'impresa interessata può normalmente realizzare tenuto conto della sua dimensione, della sua importanza locale e delle sue possibilità di smercio e che corrisponde all'incirca alla quota di mercato di SABA nella regione in questione. Del resto, l'obbligo

di stipulare un contratto di fornitura si considera adempiuto solo se si concorda un volume che tenga conto, in misura adeguata per ambo le parti, della prevedibile espansione del mercato interno di apparecchi elettronici ad uso non professionale. SABA non è tenuta ad accettare le controproposte fatte dai grossisti SABA alla propria proposta, qualora tali controproposte non soddisfino le dette condizioni (punto 5 dell'accordo di cooperazione).

Per invogliare i grossisti SABA ad accettare le sue proposte di fornitura e per assicurare l'adempimento dei contratti di fornitura stipulati, la SABA ha istituito un sistema di premi in base al quale i grossisti SABA ricevono, in caso di accettazione della proposta di fornitura, un premio di disposizione scaglionato dello 0,3 % — 0,5 %, in funzione del grado di accettazione a partire da un grado di accettazione del 95 % e, in caso di adempimento del contratto di fornitura, un premio annuo scaglionato dall'1 % al 2 % a seconda del grado di adempimento del contratto, a partire da un grado d'esecuzione dell'85 % (punto 6 dell'accordo tipo di cooperazione).

Benché SABA sia interessata all'esatto adempimento di questi contratti di fornitura, essa accetta in seguito eventuali deroghe. Il grossista che non ritira integralmente il quantitativo pattuito può vedersi ridotto o soppresso il suo premio annuale.

15. In base all'impegno scritto di distribuzione imposta dei grossisti SABA (punto 2, paragrafo 2), i grossisti tedeschi SABA sono inoltre tenuti a non fornire i prodotti SABA ai consumatori finali nella Repubblica federale e a Berlino Ovest, salvo che si tratti di consumatori finali che :

— comprovino di esercitare un'impresa, industriale o commerciale,

— usino i prodotti SABA esclusivamente per le esigenze professionali che possono contribuire alla redditività dell'impresa stessa,

— sottoscrivano una dichiarazione prescritta da SABA che assicuri l'osservanza di questo obbligo e che attesti in modo obiettivo l'uso professionale suindicato ed escluda ogni altra utilizzazione e ogni vendita futura.

In caso di violazione di questo obbligo da parte di un grossista SABA, SABA è autorizzata a infliggere a suo carico le stesse sanzioni previste in caso di violazione della « distribuzione imposta per la CEE » (punto 7, paragrafo 1, dell'« impegno scritto dei grossisti SABA » ; vedi sopra n. 12). Per assicurare l'osservanza di questo divieto limitato di fornitura diretta sul mercato nazionale, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni riguardanti il registro numerato, la comunicazione di informazioni ed il diritto di verfica dei documenti aziendali (vedi sopra n. 11 c) (punto 4 dell'« impegno scritto di distribuzione imposta dei grossisti SABA »).

16. In base all'« impegno scritto dei dettaglianti specializzati SABA per la CEE » (punto 1) e dell'« impegno scritto di distribuzione imposta dei dettaglianti specializzati SABA » (punto 2.1), tali commercianti sono inoltre tenuti a realizzare un congruo fatturato in prodotti SABA, a tenere un quantitativo corrispondente di scorte e ad esporre convenientemente gli apparecchi SABA.

17. SABA è tenuta a far rispettare rigorosamente la distribuzione imposta nella Repubblica federale di Germania e a procedere immediatamente con tutti i mezzi a sua disposizione contro eventuali trasgressioni. SABA si è impegnata in particolare a rifornire soltanto gli acquirenti che accettino per iscritto tale distribuzione imposta (punto 8 dell' « impegno scritto di distribuzione imposta dei grossisti SABA » ; punto 3 dell'« impegno scritto di distribuzione imposta dei dettaglianti specializzati SABA »).

18. Il servizio di garanzia e di riparazione dei prodotti SABA è regolato in maniera uniforme in tutto il territorio della Comunità. I dettaglianti specializzati SABA sono tenuti a fornire integralmente le prestazioni previste dal « certificato di garanzia SABA » e non possono sottrarsi a tale obbligo o escluderlo per contratto ; essi sono inoltre tenuti ad eseguire le riparazioni da pattuirsi con i consumatori. Gli stessi obblighi incombono ai grossisti SABA e ai concessionari esclusivi SABA in caso di forniture a consumatori finali. Tutti i rivenditori SABA, cioè i grossisti SABA, i concessionari esclusivi SABA e i dettaglianti specializzati SABA, devono garantire che i « rivenditori SABA » da essi riforniti adempiano i loro obblighi di garanzia in conformità del « certificato di garanzia SABA » (punto 4, frase 1, dell' « impegno scritto dei grossisti SABA per la CEE » ; articolo 4, lettera d), dell'accordo tipo di concessione esclusiva ; punti 3 e 6 dell'« impegno scritto dei dettaglianti specializzati SABA per la CEE »). Per assicurare il servizio di garanzia e di riparazione, il « distributore SABA » può ricorrere ad una officina convenzionata. Il « certificato di garanzia SABA » prevede espressamente il diritto dei consumatori di chiedere le prestazioni del servizio di garanzia e di riparazione SABA a qualsiasi « distributore SABA ».

19. In seguito alla pubblicazione del contenuto essenziale dei contratti notificati non sono pervenute alla Commissione, nel termine da essa stabilito, osservazioni da parte di terzi.

20. Contro il sistema di distribuzione SABA la ditta Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG, Düsseldorf, ha presentato alla Commissione, dopo la scadenza del suddetto termine, un ricorso in base all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 17, al fine di far constatare dalla Commissione che SABA, applicando il suo sistema di contratti di distribuzione imposta, ha commesso una infrazione agli articoli 85 e 86 del trattato CEE, ed obbligare SABA, mediante decisione, a porre fine all'infrazione constatata.

Il ricorso della ditta Metro era diretto essenzialmente contro il divieto, previsto nella versione precedente dell'« impegno scritto di distribuzione imposta dei

grossisti SABA », il quale impediva ai grossisti tedeschi SABA di fornire i prodotti SABA ai consumatori finali nella Repubblica federale di Germania e a Berlino Ovest. Tale divieto avrebbe avuto per effetto di impedire, in maniera discriminatoria, ai supermercati all'ingrosso in Germania — e di conseguenza anche alla ricorrente — di entrare a far parte della rete di distribuzione SABA. La ricorrente sostiene inoltre che finora una parte notevole del proprio fatturato è costituito dalle vendite effettuate a consumatori finali professionali e che non può, per motivi economici, rinunciare in futuro a rifornire questa categoria di clienti. Per questo essa non era in grado di soddisfare le condizioni richieste per ottenere la qualifica di grossista SABA. Egualmente non poteva neppure essere ammessa come dettagliante specializzato SABA, data la sua struttura economica e la sua funzione di supermercato all'ingrosso.

In seguito ad intervento della Commissione, SABA ha modificato nel frattempo l'« impegno scritto di distribuzione imposta dei grossisti SABA » in modo tale da consentire attualmente ai grossisti tedeschi SABA, a determinate condizioni, di fornire i prodotti SABA anche ai consumatori finali professionali (vedi n. 15).

21. Le precedenti versioni dei contratti applicati da SABA contenevano inoltre le seguenti disposizioni soggette all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, che SABA ha ugualmente soppresso su richiesta della Commissione :

a) i grossisti SABA ed i dettaglianti specializzati SABA, operanti nella Repubblica federale di Germania e a Berlino Ovest, nonché i concessionari esclusivi SABA nei paesi del Benelux e i loro rispettivi clienti non potevano esportare né direttamente né indirettamente i prodotti contrattuali in altri paesi della CEE. I dettaglianti specializzati SABA, in Germania, non potevano reimportare i prodotti previsti dai contratti. Tali divieti avevano per oggetto e per effetto di compartimentare i mercati nazionali all'interno della Comunità ;

b) in seguito all'intervento della Commissione, SABA ha soppresso i summenzionati divieti senza peraltro rinunciare al principio della compartimentazione dei mercati :

 — fino a quando è stato ammesso in Germania il sistema dei prezzi imposti, ossia fino al 31 dicembre 1973, i grossisti tedeschi SABA e i dettaglianti specializzati SABA tedeschi dovevano applicare, per le vendite effettuate negli altri paesi della Comunità, i prezzi di vendita imposti nella Repubblica federale di Germania,

 — fino al 31 dicembre 1973 i dettaglianti specializzati SABA tedeschi sono stati obbligati a rispettare i prezzi imposti vigenti nella Repubblica federale di Germania, in caso di rivendita di prodotti contrattuali da loro reimportati da altri paesi della Comunità. I concessionari esclusivi SABA operanti nei paesi del Benelux erano anch'essi tenuti, in caso di forniture verso la Repubblica federale di Germania e Berlino Ovest, a rispettare i prezzi imposti ivi vigenti ; fra l'altro, essi potevano rifornire solo quei rivenditori che si fossero impegnati a rispettare a loro volta i prezzi imposti,

 — erano vietate le forniture ai distributori operanti nella stessa fase di distribuzione nonché le forniture ai distributori dello stadio distributivo precedente, ossia dal commercio al dettaglio al commercio all'ingrosso,

 — ai grossisti o concessionari esclusivi SABA era fatto divieto di effettuare forniture di prodotti SABA ai consumatori finali (divieto di fornitura diretta) ;

c) erano ammessi come dettaglianti specializzati SABA soltanto quei dettaglianti il cui fatturato derivava in misura prevalente dalla vendita di apparecchi radio, televisori, registratori o altri apparecchi elettrici. In tal modo venivano esclusi, in tutto il territorio della Comunità, dalla fornitura di apparecchi SABA, senza un motivo obiettivamente fondato, i grandi magazzini di ogni tipo, i discount e le imprese analoghe di distribuzione.

22. Le citate disposizioni contrattuali non rispondevano neppure alle condizioni richieste per beneficiare di una esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE. Infatti esse non determinavano un miglioramento sensibile e obiettivo della produzione e distribuzione dei prodotti che potesse compensare le conseguenze negative che ne derivano per la concorrenza e la libertà degli scambi nel mercato comune, ed escludevano inoltre un'equa partecipazione degli utilizzatori ai vantaggi che possono derivare da tali accordi di distribuzione. I divieti e le restrizioni delle esportazioni e reimportazioni impedivano ai « distributori SABA » e ai consumatori di acquistare in qualche altro modo i prodotti contrattuali all'interno del mercato comune. Questo sistema assicurava una protezione territoriale tale da permettere di applicare nei vari Stati membri della Comunità prezzi di vendita diversi. L'applicazione obbligatoria dei prezzi imposti in vigore nella Repubblica federale di Germania ai prodotti contrattuali esportati e reimportati impediva ai « distributori SABA » di rifornire i loro clienti, in particolare i consumatori finali, a prezzi più favorevoli di quelli imposti nella Repubblica federale di Germania. Con l'esclusione dei grandi magazzini, dei discount e di analoghe forme di distribuzione era impedito l'accesso ai prodotti SABA a quelle imprese che praticano tradizionalmente una politica di bassi prezzi di vendita in favore del consumatore.

23. Il sistema di distribuzione SABA, attualmente praticato, offre ai « distributori SABA » le seguenti possibilità :

a) i grossisti SABA nella Repubblica federale di Germania e i concessionari esclusivi SABA negli altri paesi della CEE possono fornire i prodotti SABA non solo a qualsiasi dettagliante specializzato SABA nel Mercato comune ma, mediante « forniture allo stesso stadio distributivo », anche ad altri grossisti SABA o ad altri concessionari esclusivi SABA, nonché, mediante « forniture dirette », anche a qualsiasi consumatore finale nella CEE. Nella Repubblica federale di Germania tuttavia i grossisti SABA sono autorizzati ad effettuare delle forniture dirette soltanto a dei consumatori finali professionali ;

b) i dettaglianti specializzati SABA possono vendere i prodotti SABA non solo a qualsiasi consumatore finale (privato o professionale) ma anche, mediante « forniture allo stesso stadio distributivo », ad altri dettaglianti specializzati SABA della CEE, nonché, mediante « forniture allo stadio distributivo precedente », a qualsiasi grossista SABA o concessionario esclusivo SABA nella CEE ;

c) i « distributori SABA », siano essi grossisti SABA, o concessionari esclusivi SABA o dettaglianti specializzati SABA, possono fissare liberamente i loro prezzi di vendita per i prodotti SABA all'interno del mercato comune. In nessuno Stato membro della CEE i prodotti SABA sono soggetti ad un sistema di prezzi imposti ;

d) i grossisti tedeschi SABA e i dettaglianti specializzati SABA di tutti gli Stati membri possono infine vendere altri apparecchi che sono in concorrenza con i prodotti SABA ;

II. Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE

Considerando che in base all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

A. *Disposizioni soggette all'articolo 85, paragrafo 1*

24. Considerando che i contratti stipulati o da stipularsi fra SABA ed i grossisti, i concessionari esclusivi ed i dettaglianti, sono degli accordi fra imprese che hanno per oggetto e per effetto di restringere e falsare, in più modi, il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune e che sono suscettibili di pregiudicare il commercio fra Stati membri, come è spiegato in seguito.

25. I diversi accordi costituenti il sistema di distribuzione SABA comportano per questa l'obbligo di non fornire i suoi prodotti a commercianti non facenti parte del suo sistema di distribuzione. Da parte loro i « commercianti SABA » non hanno nemmeno loro il diritto di fornire dei prodotti SABA a commercianti che non sono stati riconosciuti da SABA.

26. Questi obblighi limitano la libertà d'azione economica di SABA e dei « distributori SABA ». Essi hanno egualmente per oggetto e per effetto di restringere in modo sensibile la concorrenza all'interno del mercato comune per il fatto che l'accesso al sistema di distribuzione SABA è esclusivamente riservato a ditte che non solo rispondono a certi requisiti tecnici e professionali generali ma che sono inoltre disposte ad adottare delle particolari misure per la promozione delle vendite ed a fornire prestazioni speciali.

27. Nella misura in cui SABA sottomette l'accesso al suo sistema di distribuzione a delle condizioni tecniche e professionali generali che sono oggettivamente suscettibili di garantire la vendita in condizioni ottimali dei prodotti dell'elettronica per uso non professionale, e nella misura in cui essa riconosce effettivamente a tutti i distributori che rispondono a queste condizioni la qualifica di rivenditore dei suoi prodotti (obbligo di passare per il commercio specializzato), il gioco della concorrenza non è ancora ristretto ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

28. Le condizioni relative alla specializzazione dei « distributori SABA » e alle conoscenze tecniche del personale di vendita, alla partecipazione dei grossisti SABA allo sviluppo della rete distributiva ed al servizio tecnico, alla struttura dei locali di vendita ed al servizio di assistenza ai clienti (vedi n. 9, lettere a), b) e c), nonché n. 10, lettere a), b), e), f)) (obbligo di passare per il commercio specializzato) hanno per conseguenza che verrebbero di regola esclusi dal sistema di distribuzione SABA soltanto quei commercianti che non fossero in grado di effettuare la vendita dei prodotti dell'elettronica ad uso non professionale con piena soddisfazione dei consumatori e di fornire le prestazioni previste dalla distribuzione. Effettivamente, per garantire la vendita ineccepibile di prodotti altamente specializzati dell'elettronica ad uso non professionale, occorre che questi prodotti siano venduti in negozi specializzati, da personale qualificato, in locali idonei per consentire la tenuta di scorte, l'esposizione e la dimostrazione in condizioni normali. I distributori devono essere inoltre in grado di fornire direttamente o tramite terzi le prestazioni previste dal certificato di garanzia e il servizio di assistenza ai clienti.

29. Tuttavia, gli accordi SABA prevedono inoltre degli obblighi particolari che non possono essere giustificati per la vendita in condizioni ottimali dei prodotti in questione. Infatti i grossisti specializzati devono assumere gli obblighi previsti nel contratto di cooperazione SABA (stipulazione di un contratto di fornitura semestrale, conseguimento di un adeguato fatturato e pattuizione di un determinato volume di

forniture) (vedi n. 9 d) e n. 14) ed i dettaglianti specializzati devono tenere un assortimento il più completo possibile di prodotti SABA, realizzare un congruo fatturato con i prodotti SABA e tenere scorte sufficienti proporzionate al fatturato (vedi n. 10, lettere c) e g), e n. 16); questi obblighi hanno per effetto di legare fortemente a SABA i distributori riconosciuti. Essi comportano l'esclusione d'imprese, che, pur soddisfacendo ai requisiti qualitativi d'ammissione, non sono in grado e non sono disposte ad accettare questi obblighi.

In ciò consiste la restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1. Infatti questa selezione, che va al di là dell'obbligo di passare per il commercio specializzato, impediva ad un apprezzabile numero di imprese di ottenere la qualifica di « distributore SABA » e di vendere dei prodotti SABA.

30. L'obbligo fatto ai « distributori SABA » di verificare personalmente, prima di ogni consegna ad un rivenditore, nell'« impegno scritto per la CEE » o nella lista completa di « distributori SABA » che si tratti di un « distributore SABA » (vedi n. 11 b)) permette di controllare che siano rispettati da parte di un « distributore SABA » gli obblighi in materia di distribuzione. Eguale risultato permette l'obbligo imposto ai distributori SABA per quanto riguarda il controllo del registro numerico (vedi n. 11 c)). In questo modo SABA intende riservarsi la possibilità di accertare, in caso di fornitura di prodotti contrattuali ad un commerciante non facente parte della sua rete distributiva, quale « distributore SABA » abbia effettuato la fornitura.

31. Gli obblighi di SABA e dei « distributori SABA » indicati ai numeri 29 e 30 hanno per oggetto e per effetto di limitare e falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. Essi impediscono infatti alla SABA ed ai suoi distributori di rifornire dei commercianti non appartenenti al sistema di distribuzione SABA. Tali obblighi limitano inoltre la libertà di scelta dei commercianti, che, pur essendo qualificati per la vendita di prodotti dell'elettronica ad uso non professionale, non sono stati ammessi come distributori SABA, e quella dei consumatori. Essi sono inoltre atti a pregiudicare il commercio fra Stati membri in quanto impediscono a tutti i commercianti non facenti parte della rete distributiva SABA di acquistare i prodotti SABA e di esportarli in altri Stati membri.

32. In base all'accordo tipo di concessione esclusiva SABA si è impegnata nei riguardi dei suoi contraenti a fornire i propri prodotti, destinati ad essere rivenduti all'interno di un determinato territorio del mercato comune, soltanto al concessionario esclusivo competente per tale zona (vedi n. 13). I concessionari esclusivi SABA devono impegnarsi a non fabbricare o vendere prodotti che siano in concorrenza con i prodotti contrattuali (clausola di non-concorrenza), a non fare pubblicità, a non istituire succursali o gestire depositi di forniture al di fuori della loro zona (divieto di promozione delle vendite fuori dal territorio assegnato) (vedi n. 13, lettere a) e b)). Tali obblighi costituiscono restrizioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, atte a pregiudicare il commercio fra Stati membri.

B. *Disposizioni non soggette al divieto dell'articolo 85, paragrafo 1*

33. Considerando che i contratti stipulati fra SABA ed i suoi grossisti, concessionari esclusivi e dettaglianti specializzati, prevedono inoltre obblighi che non costituiscono restrizioni della concorrenza previste dall'articolo 85, paragrafo 1, e obblighi che non hanno di norma, o comunque se applicati in determinate condizioni, effetti limitativi della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, come è spiegato in seguito.

34. Il divieto imposto ai grossisti tedeschi di SABA di non vendere i prodotti contrattuali a degli utilizzatori finali privati nella Repubblica federale di Germania ed a Berlino Est non ha né per oggetto né per effetto di restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1. Se questo divieto impedisce in parte ai grossisti tedeschi di SABA di far concorrenza ai dettaglianti tedeschi SABA ed ai « distributori SABA » di altri paesi della Comunità, il fatto, tuttavia, per i suddetti grossisti tedeschi di vendere a degli utilizzatori finali privati nella Repubblica federale di Germania non sarebbe conforme alla loro funzione in un sistema di distribuzione a più stadi, quale è quello SABA, che distingue nettamente tra la funzione di grossista e quella di dettagliante, e i grossisti SABA beneficerebbero di un vantaggio concorrenziale ingiustificato rispetto ai dettaglianti di SABA. Una simile concorrenza non rispondente alle prestazioni fornite non è protetta dall'articolo 85.

35. Il divieto imposto, fino al 1° luglio 1977, ai distributori SABA d'esportare i prodotti contrattuali in paesi non comunitari o di reimportarli da tali paesi (vedi n. 11 d)) non costituisce una restrizione sensibile della concorrenza all'interno del mercato comune. Infatti, poiché il duplice passaggio della frontiera doganale della Comunità economica europea comporta la duplice esazione dei dazi doganali, i « distributori SABA » e gli utilizzatori nella Comunità non hanno alcun interesse ad acquistare in un paese terzo i prodotti eventualmente ivi esportati da SABA o da un « distributore SABA », se, come è il caso, SABA non vende i suoi prodotti agli acquirenti nei paesi terzi a prezzi più vantaggiosi di quelli praticati nei confronti degli acquirenti nei paesi della CEE.

36. Le condizioni di vendita per il mercato interno (edizione maggio 1972) (vedi n. 8) non contengono alcun obbligo che costituisca una restrizione diretta o indiretta della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE. Di conseguenza la Commissione può rilasciare al riguardo un'attestazione negativa ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 17.

37. Si può affermare che l'obbligo dei concessionari esclusivi di comunicare a SABA, su sua richiesta, il loro margine lordo di guadagno e gli sconti praticati agli acquirenti, nonché di fornire agli incaricati di SABA ogni informazione richiesta (vedi n. 13, lettere g) e h), non costituisce una restrizione della concorrenza per il solo fatto che esso consente a SABA di venire a conoscenza di tutti gli atti di concorrenza compiuti dai concessionari esclusivi. Infatti finché SABA non raccomanda ai suoi distributori di non vendere i prodotti contrattuali fuori delle loro rispettive zone o di applicare determinati prezzi, né prevede di concedere vantaggi o infliggere penalizzazioni per raggiungere tali scopi, non si può presumere che tali informazioni abbiano effetti limitativi della concorrenza. La Commissione non è finora in possesso di elementi che possano far supporre che SABA utilizzi questi obblighi per tali scopi.

III. Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE

Considerando che a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichiarate inapplicabili agli accordi tra imprese che, riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, evitando inoltre di :

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

38. Considerando che hanno accesso al sistema di distribuzione SABA solo i commercianti che soddisfano a determinate condizioni di qualificazione e che si dedicano in un modo particolare alla distribuzione dei prodotti interessati.

39. Considerando che tutto ciò può avere per risultato che la vendita dei prodotti SABA sia riservata a commercianti che possiedono le competenze tecniche e gli impianti necessari per poter assicurare la vendita (con il servizio ed i consigli appropriati così come con l'allacciamento e l'installazione degli apparecchi) dei prodotti altamente tecnici dell'elettronica ad uso non professionale e poter fornire all'utilizzatore finale il necessario servizio di assistenza.

40. Considerando che la particolarità che i « distributori SABA » devono dedicarsi in modo particolare alla distribuzione dei prodotti considerati porta ai miglioramenti seguenti. L'obbligo dei grossisti SABA di stipulare con SABA contratti di fornitura per il semestre successivo e di ritirare i quantitativi ordinati entro i termini pattuiti consente a SABA una esatta pianificazione della produzione e delle vendite e d'assicurare così la continuità delle consegne pur razionalizzando la produzione e la distribuzione.

Siccome un obbligo simile esiste egualmente per i suoi concessionari esclusivi, SABA può tener conto dei loro bisogni per le sue previsioni. Nell'ambito di questa cooperazione, SABA deve da parte sua offrire ai suoi grossisti e concessionari esclusivi una gamma di prodotti concorrenziali a prezzi adatti al mercato. A tal fine, deve essere in costante contatto con i suoi grossisti, soprattutto per la messa a punto e per la determinazione del programma di apparecchi SABA per il futuro. In conseguenza, i grossisti SABA, come i concessionari esclusivi SABA, possono partecipare all' elaborazione della produzione e del programma, partecipazione alla quale sono particolarmente idonei dato il loro diretto contatto col mercato. Questo sistema permette ai grossisti SABA ed ai concessionari esclusivi SABA di rifornirsi in apparecchi corrispondenti ai bisogni del mercato e rispondenti agli specifici desideri dei consumatori locali.

L'obbligo imposto ai grossisti SABA ed ai dettaglianti specializzati SABA di realizzare un congruo fatturato in prodotti contrattuali, nonché l'obbligo dei grossisti SABA di pattuire un volume di forniture corrispondente in modo ragionevole alla prevedibile espansione del mercato interno dei prodotti dell'elettronica ad uso non professionale, conduce ad una razionalizzazione delle vendite, ad un più intensivo sfruttamento del mercato nonché alla promozione delle vendite. Infine, l'obbligo dei grossisti SABA, previsto nel contratto di fornitura, di tenere scorte di prodotti contrattuali, nonché l'obbligo dei dettaglianti specializzati SABA, di avere la più ampia gamma possibile di prodotti SABA e di tenere un adeguato volume di scorte, determina rispettivamente un aumento dei quantitativi disponibili presso i grossisti nei singoli depositi locali, un ampliamento della gamma SABA e un miglioramento della gestione delle scorte da parte dei dettaglianti specializzati SABA.

41. Considerando che del resto si può ammettere che gli accordi conclusi fra SABA ed i propri concessionari esclusivi, come in genere tutti gli accordi di concessione esclusiva relativi a scambi internazionali, contribuiscono, per i motivi indicati nelle premesse del regolamento n. 67/67/CEE, al miglioramento della distribuzione dei prodotti di cui trattasi.

42. Considerando che i vantaggi, che risultano da un migliore servizio di assistenza ai clienti, dalla regolarità degli approvvigionamenti, dall'adattamento degli apparecchi SABA alle esigenze specifiche dei consumatori locali, dall'incremento delle scorte presso i depositi locali dei grossisti e da una più ampia offerta di prodotti da parte dei venditori al dettaglio, vanno a diretto beneficio del consumatore.

43. Considerando che, per quanto riguarda i vantaggi derivanti dalla razionalizzazione della produzione e distribuzione, si può ammettere che la forte concorrenza esistente nel settore dell'elettronica ad uso non professionale in grado di indurre SABA a trasferire questi vantaggi sul consumatore, tanto più che i grossisti tedeschi SABA e i dettaglianti specializzati SABA di tutti i paesi della CEE sono autorizzati a commercializzare anche prodotti concorrenti ;

considerando che d'altra parte la pressione della concorrenza esistente ai susseguenti livelli distributivi è abbastanza forte da indurre i grossisti e i concessionari esclusivi SABA e i dettaglianti specializzati SABa a trasferire sui consumatori i vantaggi risultanti dalla razionalizzazione al loro proprio livello distributivo ; che i dettaglianti specializzati SABA e i consumatori possono acquistare i prodotti SABA presso qualsiasi « distributore SABA » nella CEE ; che è solo per quanto riguarda la fornitura ai consumatori privati in Germania che i grossisti tedeschi vengono esclusi come concorrenti degli altri « distributori SABA » ; che d'altra parte la concorrenza è assicurata dal fatto che tutti i « distributori SABA » sono liberi di fissare i propri prezzi di vendita.

44. Considerando che il sistema di distribuzione SABA non prevede obblighi limitativi della concorrenza che non siano indispensabili per il conseguimento dei suddetti vantaggi (vedi nn. da 39 a 41) ; che, infatti :

45. Le disposizioni sulla distribuzione selettiva dei prodotti SABA rientrano nel divieto previsto dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, poiché escludono dalla distribuzione dei prodotti dell'elettronica ad uso non professionale non solo dei commercianti non qualificati ma anche dei rivenditori che potrebbero vendere questi prodotti in maniera competente, ma che non desiderano assumere obblighi che eccedano « l'obbligo di passare per il commercio specializzato » (vedi n. 29). Senza tali obblighi non si potrebbero conseguire i summenzionati miglioramenti e vantaggi (vedi n. 40).

46. L'obbligo di SABA, previsto nel contratto tipo di concessione esclusiva, di fornire i suoi prodotti, destinati ad essere rivenduti in un determinato territorio del mercato comune, soltanto al concessionario competente per tale territorio, è considerato indispensabile all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 67/67/CEE, e gli obblighi dei concessionari esclusivi di non produrre o vendere prodotti che siano in concorrenza con quelli contrattuali, di non fare pubblicità, creare succursali e tenere depositi di distribuzione in altri Stati membri, rientrano fra quelle limitazioni della concorrenza che in base all'articolo 2, paragrafo 1, del citato regolamento non ostano all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE.

47. Considerando che gli accordi su cui si basa il sistema distributivo SABA non offrono alle imprese partecipanti la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione ; che infatti :

48. Nel mercato comune esiste tutta una serie di imprese produttrici di apparecchi radiofonici, televisori e registratori che possono fare un'effettiva concorrenza a SABA, la quale occupa d'altronde nei paesi della CEE una posizione di mercato relativamente debole.

49. Anche sul mercato dei prodotti SABA, possono operare nella Repubblica federale di Germania numerosi grossisti SABA che non solo sono in concorrenza fra di loro, ma sono anche esposti alla concorrenza dei dettaglianti specializzati SABA di tutti i paesi della CEE.

Negli altri Stati membri, nei quali operano concessionari esclusivi SABA, i dettaglianti specializzati SABA possono, nonostante l'esclusività accordata ai concessionari esclusivi, acquistare i prodotti SABA anche da altri concessionari esclusivi e da grossisti tedeschi, così come da qualsiasi dettagliante specializzato SABA ; che infine i concessionari esclusivi interessati, nonostante il divieto loro imposto di cercare clienti fuori del rispettivo territorio, possono rifornire anche « distributori SABA » negli altri paesi della CEE.

Allo stadio del commercio al dettaglio, esistono all'interno della CEE numerosi dettaglianti specializzati SABA (circa 8 500 nella Repubblica federale di Germania che sono tutti in concorrenza fra di loro poiché possono vendere a qualsiasi consumatore finale ed a qualsiasi altro « distributore SABA »).

50. Considerando che per le ragioni suesposte gli accordi su cui si basa il sistema di distribuzione SABA, ossia

— l'impegno scritto per la CEE dei grossisti SABA
— l'accordo tipo di concessione esclusiva
— l'impegno scritto di distribuzione imposta dei grossisti SABA
— il contratto tipo di cooperazione
— l'impegno scritto dei dettaglianti specializzati SABA per la CEE
— l'impegno scritto di distribuzione imposta dei dettaglianti specializzati SABA soddisfano pertanto attualmente a tutte le condizioni richieste per una esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE.

IV. Applicazione degli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17

51. Considerando che SABA ha proceduto il 22 luglio 1974 alle ultime modifiche sostanziali necessarie perché gli accordi che regolano la distribuzione dei suoi prodotti nella CEE possano beneficiare di una esenzione ; che è pertanto giusto che, a norma dell'articolo 6 del regolamento n. 17, la decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE — fatta salva l'eccezione indicata in appresso — prenda effetto il 22 luglio 1974 ;

considerando che l'ultima modifica, necessaria per poter beneficiare di un'esenzione, dell'« impegno scritto di distribuzione imposta dei grossisti SABA » è

stata effettuata da SABA il 20 febbraio 1975, e che di conseguenza, a norma dell'articolo 6 del regolamento n. 17, la dichiarazione da rilasciare a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE nei riguardi di tale accordo può prendere effetto soltanto da tale data.

52. Considerando che, tenuto conto delle particolarità del caso di specie, appare opportuno che, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, la durata di validità della presente decisione sia fissata in sei anni, affinché la Commissione possa riesaminare gli effetti del sistema di distribuzione SABA al termine di un periodo relativamente breve.

53. Considerando che è necessario che la decisione preveda degli oneri che permettano alla Commissione di essere costantemente in grado di valutare se, sulla base del sistema di distribuzione di SABA, l'ammissione alla vendita d'articoli dell'elettronica ad uso non professionale non sia ostacolata in modo ingiustificato e se SABA non ostacoli il gioco della concorrenza in modo tale da andare oltre il contenuto dei contratti di distribuzione, esercitando se è il caso una influenza sulla formazione dei prezzi di vendita ; che SABA deve dunque sottomettere annualmente alla Commissione delle relazioni per tutti i casi in cui abbia negato o revocato ad un commerciante la qualifica di « distributore SABA » o si sia rifiutata di dar seguito ad una richiesta di stipulare un contratto di fornitura o abbia decretato il blocco delle forniture o abbia chiesto di verificare la documentazione di un « distributore SABA » relativa al registro numerato delle vendite e degli acquirenti ; che, per tutto ciò, la decisione è basata sull'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 17.

V. Applicabilità parziale dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 17

54. Considerando che l'accordo tipo di concessione esclusiva concluso con la ditta Ets. Fr. Drion il 18 e 24 novembre 1966, in sostituzione dell'accordo di concessione esclusiva notificato da detta impresa il 28 gennaio 1963, al quale era sostanzialmente identico, soddisfa bensì alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 17 ; che ciononostante non è opportuno che il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, venga disapplicato per un determinato periodo antecedente la data del 16 dicembre 1972 ; che, infatti, anche dopo che la Commissione, nella sua comunicazione degli addebiti del 10 marzo 1971, aveva fatto presente che

— l'obbligo del concessionario esclusivo belga :
 — di chiedere l'accordo preventivo di SABA prima di qualsiasi fornitura a rivenditori tedeschi e di cedere i prodotti SABA a tali rivenditori soltanto ai prezzi imposti da SABA,
 — di obbligare i propri acquirenti a praticare, in caso di vendita a consumatori finali in Germania, i prezzi SABA ivi imposti, e, in caso di fornitura a rivenditori tedeschi, a chiedere l'accordo preventivo di SABA,
— nonché l'obbligo di vendere soltanto tramite i circuiti imposti, che comportava l'esclusione dalla fornitura di determinate forme di commercio al minuto,

rientravano nel divieto previsto dall'articolo 85, paragrafo 1, senza che ricorressero le condizioni richieste per l'applicazione del paragrafo 3 dello stesso articolo, le imprese interessate hanno mantenuto in atto le citate restrizioni della concorrenza fino al 15 dicembre 1972.

55. Considerando che gli altri contratti che risultano dal sistema di distribuzione SABA non soddisfano alle condizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 17 ; che infatti

— l'« impegno scritto dei grossisti SABA per la CEE » (edizione 1972)
— l'accordo tipo di concessione esclusiva (edizione 1966/67)
— gli impegni scritti di distribuzione imposta (edizione 1965)
— il contratto tipo di cooperazione (edizione 2 gennaio 1974)
— l'« impegno scritto dei dettaglianti specializzati SABA per la CEE » (edizione 1972)
— le condizioni di vendita per il mercato interno (edizione maggio 1962)

sono stati applicati soltanto dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 17 e che i contratti tipo di concessione esclusiva conclusi con le ditte

— A. Loschetter & Fils
— SABA Nederland NV

sono stati notificati solo dopo la scadenza del termine prescritto dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

In base ai fatti di sua conoscenza, la Commissione non ha motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei riguardi delle condizioni di vendita per il mercato interno (edizione maggio 1972), applicate attualmente dalla società SABA, Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt August Schwer und Söhne GmbH per la vendita dei propri prodotti nella Repubblica federale di Germania.

Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea sono dichiarate inapplicabili, a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 :

— all'« impegno scritto dei grossisti SABA per la CEE » (edizione 1° luglio 1974),
— all'accordo tipo di concessione esclusiva (edizione modificata 1966/67),
— all'« impegno scritto di distribuzione imposta dei grossisti SABA » (edizione modificata del 1° luglio 1974),
— al contratto tipo di cooperazione (edizione modificata del 2 gennaio 1974)
— all'« impegno scritto dei dettaglianti specializzati SABA » per la CEE (edizione 1° luglio 1974) e
— all'« impegno scritto di distribuzione imposta dei dettaglianti specializzati SABA » (edizione 1° luglio 1974).

Articolo 3

L'articolo 2 prende effetto dal 16 dicembre 1972 nei riguardi dell'accordo tipo di concessione esclusiva concluso fra SABA e la ditta Ets. Fr. Drion, dal 20 febbraio 1975, nei riguardi dell'« impegno scritto di distribuzione imposta dei grossisti SABA » e dal 22 luglio 1974 nei riguardi degli altri accordi menzionati nell'articolo 2; esso è valido fino al 21 luglio 1980.

Articolo 4

L'impresa SABA, Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt August Schwer und Söhne GmbH, è tenuta a comunicare alla Commissione, ogni anno e per la prima volta il 31 dicembre 1976, una relazione sui casi in cui abbia
— negato o revocato la qualifica di « distributore SABA » ad un commerciante,
— rifiutato di dar seguito a una richiesta di stipulare un contratto di fornitura o abbia imposto il blocco delle forniture,
— chiesto di verificare la documentazione di un « distributore SABA » relativa al registro numerato delle vendite e degli acquirenti.

Articolo 5

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:

— SABA, Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt August Schwer und Söhne GmbH, Villingen-Schwenningen, Hermann-Schwer-Straße,
— A. Loschetter & Fils, 41, boulevard Prince Henri, Lussemburgo,
— Ets. Fr. Drion, avenue Albert Giraud, 96/100, Bruxelles,
— SABA Nederland NV, Utrechtseweg, 340, De Bilt.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1975.

Per la Commissione

A. BORSCHETTE

Membro della Commissione